

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 12/01/2021

FATTO

Parte ricorrente, riferisce:

- di essere intestataria di un buono fruttifero, emesso in data 15.2.1988, utilizzando un modulo cartaceo della serie “O” in data successiva al D.M. del 13.6.1986;
- sul fronte del buono è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; sul retro del buono è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno;
- in data 11.6.2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi per il periodo dal 21° al 30° anno;
- sulla questione ed a sostegno della propria tesi, richiama la sentenza della S.C. a SS.UU. n. 13979/2007, nonché la decisione n. 5676/2013 del Collegio di Coordinamento.

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il BF oggetto del presente procedimento risulta essere il seguente:

1. buono n. ***049 del 15.2.1988, lire 1.000.000:

In relazione al suddetto buono fruttifero, si può osservare che:

- a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «O», contenente, sul retro, due timbri, uno con riferimento alla serie P/O, sopra il quale è stato apposto un ulteriore timbro indicante le percentuali di rendimento appartenenti alla serie «Q/P»;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come «Q/P» emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie «O» su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *“Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui né la serie «O» né la serie «P» erano in corso.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione si legge:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui

essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Pertanto, in forza di quanto sopra, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella originaria relativa alla serie O posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.

Il cliente quindi ha diritto a ricevere, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento previsto in origine per la serie “O”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI